

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

STUDI PROFESSIONALI

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Friuli Venezia Giulia e le parti sociali, tra le quali Confprofessioni FVG, hanno sottoscritto in data 25 marzo 2020, l'accordo quadro regionale per l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e nuovamente modificato dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. "Decreto Rilancio".

1. Condizioni di accesso

La cassa integrazione in deroga si applica agli studi professionali, che hanno sede in Friuli Venezia Giulia, che occupano fino a 5 dipendenti.

Gli studi professionali possono accedere alla cassa integrazione in deroga se non possono accedere alle tutele ordinarie di cui al d.lgs. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà bilaterale) tenuto conto delle estensioni apportate dal dl 18/2020 e smi.

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 25 marzo 2020.

2. Durata delle prestazioni

La durata massima delle prestazioni è pari a 9 settimane dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Le ulteriori 9 settimane previste dal Decreto Rilancio, in aggiunta a quelle autorizzate dalla Regione ed esclusivamente per coloro che hanno usufruito interamente delle 9 settimane fino al 31 agosto 2020, dovranno essere richieste dal datore di lavoro direttamente all'Inps secondo le modalità indicate dall'Istituto.

3. Accordo sindacale

Gli studi professionali, che hanno meno di 5 dipendenti, possono accedere alla cassa integrazione in deroga senza sottoscrivere un accordo sindacale. Tuttavia, i datori di lavoro ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento, trasmettono, anche in via telematica, alle articolazioni territoriali dell'associazioni sindacali territoriali (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs), un'informativa contenente: a) l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere alle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, FIS o Fondi di solidarietà); b) il periodo e l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali è richiesto il trattamento di cassa integrazione in deroga, con l'indicazione della modalità di utilizzo delle sospensioni e delle riduzioni dell'orario di lavoro, verticali od orizzontali.

